

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua, ad uso Potabile, mediante 1 pozzo, in Comune di Zubiena, assentita alla Soc. "COMUNI RIUNITI S.r.l" con D.D. n° 545 del 22.05.2018. PRATICA PROVINCIALE n° 331BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 545 del 22.05.2018

IL DIRIGENTE DI AREA

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario la "COMUNI RIUNITI Società di Gestione di Servizi Comunali S.r.l." - (omissis) con sede legale in via Rubino 7 - 13896 NETRO. Di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i, sottoscritto il 06.04.2018 dal Sig. Angelo BRESCIANI (omissis), legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, la concessione per poter derivare l/s massimi 1,10 e un volume massimo annuo di metri cubi 35.000, cui corrisponde una portata media annua di l/s. 1,10 d'acqua pubblica, mediante 1 pozzo da Acquifero superficiale, in Comune di ZUBIENA, ad uso POTABILE, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e al pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto alla Regione Piemonte. Di dare atto che la durata della concessione è di anni 30, come indicato nel disciplinare di concessione, a partire dalla data di validità del presente provvedimento e fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento (omissis). Di dare atto che:

l'Amministrazione concedente è tenuta sollevata e indenne da qualsiasi danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in seguito al rilascio della concessione;

la concessione è accordata salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, subordinatamente all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge e dei regolamenti vigenti e particolarmente alle disposizioni speciali sulle acque sotterranee (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tecnica e Ambientale

Dr. Roberto CAPOBIANCO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.795 di Rep. del 05 aprile 2018

ART. – 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e della tutela del corpo idrico interessato, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della P.A. le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che

possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Marco Pozzato